



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOTTICI, GALLICCHIO, ORTIS, ANGRISANI, LANZI, TRENTACOSTE, PIRRO, CORBETTA, ROMANO, MOLLAME, URRARO, LANNUTTI, FENU, TAVERNA, FEDE, LUPO, L’ABBATE, ANASTASI, DI GIROLAMO, MAIORINO e DONNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2018 ^(*)

Modifica all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione della quota dell’otto per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

(*) Testo non rivisto dalla presentatrice

ONOREVOLI SENATORI. - L'otto per mille è la quota d'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) che lo Stato italiano, sulla base delle scelte effettuate nella dichiarazione annuale dei redditi, destina, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso, sociale e assistenziale, a diretta gestione di quelle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato un'intesa.

Introdotta dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, solo a favore della Chiesa cattolica, nel corso degli anni tale possibilità è stata estesa a diverse altre confessioni religiose e ad oggi, oltre allo Stato, i soggetti beneficiari dell'otto per mille sono dodici.

Ciò che molti non sanno, però, è che anche l'otto per mille del gettito fiscale dei contribuenti che non hanno effettuato alcuna scelta viene ripartito tra tutti i soggetti beneficiari, in proporzione alle scelte di coloro

che hanno esercitato l'opzione (articolo 47, terzo comma, della legge n. 222 del 1985).

Nel 2014 e nel 2017 la Corte dei conti ha rilevato che i fondi destinati alle religioni sono «gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in ogni campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati» lamentando, inoltre «l'assenza di controlli sulla gestione delle risorse». E ancora: «In un periodo di generalizzata riduzione delle spese sociali a causa della congiuntura economica, le contribuzioni a favore delle confessioni continuano a incrementarsi, senza che lo Stato abbia provveduto ad attivare le procedure di revisione di un sistema che diviene sempre più gravoso per l'erario».

Con questo disegno di legge intendiamo, appunto, porre fine a questa emorragia di risorse dal bilancio dello Stato prevedendo che, laddove i cittadini non esprimano preferenze sulla destinazione dell'otto per mille, quelle quote di IRPEF rimangano interamente nella disponibilità dell'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 47, terzo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite dalle seguenti: «si presume in favore dello Stato».

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono riservate all'Erario per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

€ 1,00